



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità  
Pubblica Veterinaria*

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL  
Al Surap della Regione Campania  
All'ANCI  
e p.c.

All'Orsa Campania

**Oggetto: Commercio itinerante - parere interpretativo Legge Regionale n. 7/2020 "Testo unico sul commercio" e DGRC n. 318 del 21/05/2015 e relativa procedura da applicare**

Gli sportelli Suap comunali rappresentano i punti unici di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi, di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione di stabilimenti ed attività di vendita.

In tale contesto, con riferimento alla competenza territoriale ad istruire le pratiche Scia relative alle attività di vendita con sede non fissa ovvero itineranti, nella pratica è emersa una casistica che vede la presentazione della Scia in uno qualsiasi dei comuni in cui viene svolta l'attività, slegandola completamente dal concetto di residenza o sede legale. Ciò sulla base di un'errata interpretazione della L. R. n. 7 del 2020, recante il *Testo unico sul commercio*, che all'art. 60 sembrava legittimare tale evenienza, in contrasto con quanto affermato dalla DGRC n. 318 del 21/05/2015 che identifica il Suap competente a ricevere la Scia per le attività itineranti di vendita in quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dello stabilimento o la sede legale della società.

Preso atto di tale stato di cose, questa UOD ha interpellato l'Avvocatura regionale al fine di delineare la corretta interpretazione della richiamata normativa.

Nel parere dell'Avvocatura Regionale con prot. PP – 177 del 12/09/2022 (Allegato 1), è stato chiarito che il contrasto tra le due discipline sopra citate è solo apparente. In particolare, il parere chiarisce che l'unica procedura possibile è quella che conduce alla presentazione della SCIA per attività di vendita itinerante presso i SUAP competenti per territorio in base al criterio della residenza/sede legale del soggetto, aggiungendo che eventuali presentazioni a sportelli incompetenti, avendo impedito la formazione di validi titoli abilitativi, comportano l'onere di ripresentare la SCIA.

**Il Dirigente**  
*Dott. Paolo Sarnelli*